

La Corte Federale d'Appello

composta dai signori

**avv.to Stefano Campanello**

**Presidente**

**avv.to Francesca Carpino**

**Componente**

**avv.to Luca Salvadori**

**Componente estensore**

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo proposto dalla A.S.D. Pallonistica Ricca, in persona del Presidente pro tempore avv. Alberto Rissolio, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Federazione Italiana Pallapugno 01 ottobre 2024, n. 24083.

^ ^ ^

**Fatto e svolgimento del processo**

Con reclamo tempestivamente e ritualmente presentato, qualificato dall'associazione sportiva proponente come interposto ai sensi dell'art. 58 comma 6 del Regolamento di Giustizia, la società A.S.D. Pallonistica Ricca (di seguito, per brevità, Pallonistica Ricca) impugnava avanti a questa Corte Federale d'Appello, in funzione di Corte Sportiva d'Appello, la decisione del Giudice Sportivo n. 24083 del 01 ottobre 2024, che aveva inflitto al giocatore Marchisio Achille della Pallonistica Ricca la squalifica per una giornata di campionato oltre alla sanzione pecuniaria complessiva di Euro 75,00, reputando che la condotta del tesserato medesimo avesse violato gli art. 14.3 III lett. a) e 19.2 lett. a-c-g) del Reg. Fed. di Giustizia; e ciò tenendo in considerazione - in applicazione dell'art. 23.1 lett. a) del medesimo Regolamento - le modalità delle infrazioni commesse e la loro gravità.

In motivazione, il Giudice Sportivo fa riferimento al rapporto arbitrale relativo all'incontro del Campionato italiano categoria Esordienti, svoltosi il 28 settembre 2024 a Monastero Bormida tra G.S. Bubbio e Pallonistica Ricca, nel quale il Direttore di gara dava atto di aver ammonito il tesserato Marchisio Achille per avere commentato, rivolto al pubblico e con espressione particolarmente offensiva e volgare, una decisione arbitrale; nonché per aver

ripetutamente rivolto all'Arbitro una frase irrispettosa ed ironica.

Il reclamo della Pallonistica Ricca chiede la ridefinizione della sanzione comminata ritenendo che la stessa fosse di eccessiva gravità rispetto ai fatti (peraltro, non contestati dal ricorrente rispetto alla descrizione fornita nel rapporto arbitrale), nonché frutto di una sussunzione errata dei fatti medesimi nella fattispecie normativa.

Si contesta, in particolare, la natura eccessivamente afflittiva della sanzione comminata e la sua sproporzione rispetto alla condotta contestata (ingiurie ed espressioni irrispettose rivolte all'Arbitro) che aveva determinato il Direttore di gara a comminare una semplice ammonizione e non l'espulsione del giocatore.

Fissata per il giorno 8 ottobre 2024 l'udienza in camera di consiglio, sospesa cautelativamente con provvedimento Presidenziale l'efficacia della sanzione, la Pallonistica Ricca comunicava che avrebbe personalmente preso parte all'udienza nella persona del tesserato squalificato, Marchisio Achille, nonché del Presidente pro tempore avv. Alberto Rissolio.

Il Procuratore Federale, con tempestiva memoria 8 ottobre 2024, rassegnava le proprie conclusioni scritte chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sanzione disciplinare inflitta: doveva reputarsi corretta la decisione del Giudice Sportivo tenuto conto della gravità dei comportamenti posti in essere dall'atleta, contrastanti con il dovere di lealtà e correttezza sportiva; tanto più considerata la giovane età del tesserato che, lungi dall'attenuare la gravità della sua condotta, avrebbe reso ancor più grave la violazione dei canoni generali di *fair play* imposti dall'ordinamento sportivo.

All'udienza camerale dell'8 ottobre 2024 comparivano il Presidente pro tempore dell'associazione sportiva, nonché il tesserato Marchisio Achille personalmente; nessuno compariva per l'Ufficio del Procuratore federale.

L'atleta rendeva dichiarazioni sulle circostanze che avevano determinato la sua ammonizione (per il cui contenuto si fa rinvio al verbale), ammettendo di aver utilizzato le espressioni riportate nel referto arbitrale per commentare

l'assegnazione di una caccia a suo dire non corretta, ma precisava di averle rivolte unicamente a suo padre ed al proprio allenatore, che si trovavano a bordo campo, a pochi metri di distanza, e dichiarava di essere ragionevolmente sicuro che le sue esternazioni non fossero state udite da altre persone presenti tra il pubblico, poiché nessun spettatore si trovava nelle vicinanze. L'atleta riferiva, inoltre, di essersi immediatamente scusato con il Direttore di gara dopo l'ammonizione ed ancora a fine partita in quanto consapevole di aver ecceduto nei toni e nella protesta.

La Corte Federale d'Appello comunicava la propria decisione riservando la motivazione.

### **Motivi della decisione**

Il reclamo presentato dalla A.S.D. Pallonistica Ricca, da qualificarsi come interposto ai sensi dell'art. 57 commi 1 e 2 Reg. Giustizia in luogo della diversa ed erronea qualifica ad esso attribuita dal reclamante, appare complessivamente fondato nei sensi di cui in motivazione.

Decisiva per l'accoglimento dell'impugnazione appare la mancanza, nella decisione assunta dal Giudice Sportivo, di un'autonoma motivazione, distinta da quella elaborata nel rapporto arbitrale, in ordine ai fatti posti a fondamento della squalifica per una giornata di campionato nonché della sanzione pecuniaria di Euro 75,00 nonostante che il tesserato, nel corso dell'incontro del 28 settembre 2024, non fosse stato espulso dall'Arbitro.

Il Giudice Sportivo, infatti, per motivare la propria decisione rinvia ai contenuti al referto arbitrale, sicché è a quest'ultimo che occorre riferirsi per individuare le ragioni della squalifica. Ma in questo modo si evidenzia una distonia.

Nel rapporto, infatti, il Direttore di gara precisa le ragioni che lo hanno indotto ad adottare la decisione di ammonire l'atleta, anziché di espellerlo, in tal modo implicitamente attribuendo ai comportamenti del giocatore connotati di non peculiare gravità. Questo, a ben vedere è il tema centrale: se il Giudice Sportivo, come pure gli era consentito, avesse ritenuto di operare una differente valutazione della gravità dei fatti contestati, tale da condurre all'irrogazione

della squalifica (più grave di quella prevista dal Reg. di Giustizia in caso di ammonizione), avrebbe dovuto analiticamente indicare gli elementi posti alla base di tale decisione, mentre il semplice richiamo a quanto indicato dall'arbitro, il quale aveva adottato nei confronti dell'atleta un provvedimento disciplinare di contenuta gravità, appare incongruo rispetto alla più severa decisione adottata.

Questo ulteriore sforzo motivazionale, indispensabile per legittimare la decisione assunta, nella pronuncia impugnata difetta del tutto. Il Giudice Sportivo, infatti, si limita a rilevare che il giocatore *"...è stato ammonito per avere commentato rivolto al pubblico, con espressione particolarmente offensiva e volgare, una decisione arbitrale ed avere ripetutamente rivolto all'Arbitro una frase irrispettosa ed ironica"*; senza spiegare le ragioni dell'insistita aggettivazione, cioè senza descrivere le condotte che consentirebbero di qualificare in tal modo il comportamento del giocatore. A fronte di espressioni verbali e posture comportamentali dell'atleta Marchisio che l'arbitro ritenne meritevoli della sola ammonizione, il Giudice Sportivo non spiega le ragioni di un divergente giudizio, ovvero perché reputi particolarmente offensive e volgari espressioni verbali che, se fossero state tali, avrebbero dovuto determinare l'espulsione del giocatore da parte dell'arbitro, per contro affidandosi, per spiegare la propria decisione, ai contenuti del rapporto arbitrale che, tuttavia, esprime un giudizio affatto diverso.

Non si intende dire, beninteso, che al Giudice Sportivo sia precluso fornire una valutazione dell'accaduto tale da condurre alla squalifica dell'atleta, anche laddove il Direttore di gara abbia optato per la semplice ammonizione: si vuole dire che l'esercizio di questo potere deve essere accompagnato dall'esplicitazione di un'autonoma motivazione e non con il semplice richiamo alle ragioni indicate dall'arbitro ove queste ultime, come nel caso in esame, abbiano ispirato un provvedimento disciplinare di più contenuta afflittività.

In questa incoerenza tra i contenuti dell'atto richiamato e la finalità del provvedimento di destinazione, ossia tra la valutazione del comportamento

dell'atleta effettuata dal Direttore di gara durante l'incontro, integralmente richiamata dal Giudice Sportivo per motivare una sanzione più grave senza che vengano indicati elementi ulteriori, risiede la ragione decisiva per l'accoglimento del reclamo.

Per questa assorbente ragione, le pur argomentate e pregevoli osservazioni contenute nella memoria del Procuratore Federale, non intaccano in modo significativo il quadro. Il tema centrale, infatti, non è tanto di verificare se la colorita espressione impiegata dal giovane atleta per commentare l'operato dell'arbitro ("*ci ha fottuto due giochi*") presenti un valore semantico particolarmente offensivo, ovvero se avesse potuto esprimere il medesimo concetto in maniera più continente, e neppure se la giovanissima età di Achille Marchisio, quattordicenne, debba indurre a maggior comprensione per il suo sfogo ovvero, come vorrebbe il Procuratore Federale, connoti di maggiore gravità la sua condotta, in una linea di ragionamento in cui l'osservanza dei precetti della buona educazione vincolerebbe i ragazzi più ancora degli adulti. Il tema è che quel comportamento fu giudicato non particolarmente grave da chi lo percepì in prima persona, ovvero l'arbitro che li limitò ad estrarre il cartellino giallo, e il provvedimento impugnato, per spiegare le ragioni di una differente valutazione, richiama il rapporto arbitrale, ossia il giudizio dell'arbitro, che è però, come detto, è posto alla base di un provvedimento disciplinare di ridotta gravità: evidente, a parere della Corte, come le ragioni del primo non valgano a suffragare il secondo.

La conclusione in diritto esce avvalorata dal confronto con la fattispecie concreta: pare alla Corte, dovendosi contestualizzare il comportamento del giocatore nella sua reale portata, che la valutazione espressa dal Direttore di gara nel momento in cui lo ha sanzionato sia ragionevole, corretta e proporzionata. Non vi sono ragioni per dubitare della buona fede e della capacità di valutazione del Direttore di gara, e non vi sono, di conseguenza, ragioni per infliggere all'atleta una sanzione maggiormente afflittiva. E ciò, soprattutto, in assenza di nuove circostanze fattuali, mai rappresentate alla Corte, che

consentano di ritenere i comportamenti tenuti dal tesserato connotati di quei profili di particolare gravità che legittimerebbero l'applicazione della sanzione della squalifica che si decide, pertanto, di revocare dando corso all'applicazione della sola sanzione pecuniaria.

Il cui ammontare deve, peraltro, essere rimodulato.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore Federale, si deve ritenere che la stessa sia stata determinata dal Giudice Sportivo sommando l'importo di Euro 25,00, previsto in caso di ammonizione, con quello di Euro 50,00, previsto in caso di squalifica. Essendosi revocata la squalifica, è giocoforza limitare la sanzione pecuniaria alla sola violazione effettivamente riconosciuta, nei termini indicati nel dispositivo.

#### **PQM**

in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo 1° ottobre 2024, revoca la sanzione della squalifica per una giornata di gara inflitta al tesserato Marchisio Achille, riduce la sanzione pecuniaria a Euro 25, dispone restituirsi il contributo versato dal reclamante per l'accesso ai servizi di giustizia, riserva il deposito della motivazione entro giorni tre, si comunichi alle parti.

Così deciso in Alba l'8 ottobre 2024.

Il Componente estensore

avv.to Luca Salvadori

Il Presidente

avv.to Stefano Campanello